

Comune di Montauro

(*Provincia di Catanzaro*)

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 13 del 23.11.2020

OGGETTO: PARERE SU ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale sottoposta all'organo di revisione relativa all'assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 01 del 24.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 26.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. "Decreto Agosto", con il quale è stato differito il termine per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento al 30 novembre 2020;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME

l'allegato parere sulla verifica degli equilibri di bilancio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

IL REVISORE DEI CONTI
F.to Dr. Francesco MESORACA

ALLEGATO AL VERBALE N 13 del 23.11.2020

Premesso che:

- a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, richiede con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, all'organo consiliare di provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del d.lgs.267/2000;
 - le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- b) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "... (omissis) ...vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione... (omissis) ...";
- c) in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data come precisato da Arconet in risposta alla faq n. 7 del 2015.
- d) per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi, le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che, ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate, è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;
- e) per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio dell'anno in corso.

Preso atto che:

- I. **il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato all'organo di revisione, ai sensi del comma 6 dell'art.153 del d.lgs. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli squilibri di bilancio;**
- II. **non risultano segnalati pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive da regolarizzare;**
- III. **che l'equilibrio di bilancio in parte corrente ed in conto capitale è formato come risulta dall'allegato prospetto.**

Rilevato che dalla ricognizione effettuata e dalla proposta dell'atto deliberativo:

1. permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2020/2022 al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione;
2. non si profilano variazioni nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
3. la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
4. sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557(o 562) della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
5. il rispetto delle altre limitazioni di spesa di cui all'art.6 commi da 7 a 10 e commi da \ 12 a14 del D.L. 78/2010, dall'art. 5,comma 2 del D.L. 95/2012, dall'art.1, commi 141, 146 e 147 della legge 228/2012, dall'art. 15 del D.L. 66/2014;
6. il rispetto del divieto di spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio e quello di spostare somme tra residui e competenza;
7. il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
8. non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
9. non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

Considerato che

- le previsioni di entrata sulla base dell'accertabilità ed esigibilità delle stesse sono ritenute attendibili;
- le previsioni di spesa, sulla base delle obbligazioni assunte e da assumere, sono ritenute congrue.

Esprime

parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio

e, dunque, invita l'Ente ad allegare la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio al rendiconto del corrente esercizio.

IL REVISORE DEI CONTI
E.to Dr. Francesco MESORACA